



COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA
PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL TRANSITO
SULLE STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 14/05/2009
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 21/03/2018

Art. 1

Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica o di proprietà privata ma dichiarate di "pubblica utilità" o, comunque soggette a pubblico transito, situate in Comune di Castione della Presolana.

Le strade oggetto del presente regolamento hanno le seguenti caratteristiche:

- a) sono chiuse al transito dei veicoli a motore, come definiti dall'art. 47, comma 2, del Nuovo codice della strada approvato con D. L.vo 285/1992 e s.m.i., ad eccezione veicoli a motore autorizzati con permesso rilasciato dal Comune o dal Gestore;
- b) posseggono caratteristiche tali da richiedere particolari cautele per il transito e tali da non poterle rendere idonee al traffico ordinario;
- c) non rientrano nella classificazione di cui all'art. 2 del D L.vo n. 285/1992 e s.m.i.;

Le norme contenute nel presente regolamento sono applicate alle strade agro-silvo-pastorali esistenti di cui all'allegato A e alle strade in progetto di cui all'allegato B, nel caso di loro realizzazione, come descritte nel Piano della viabilità agro-silvo-pastorale adottato dalla Comunità Montana Valle Seriana z.o.8.

Le strade elencate nel presente regolamento sono dichiarate di pubblica utilità.

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di veicoli motorizzati sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito ~~sottoposto alla vigente normativa del Codice della Strada.~~

Art. 2

Soggetto gestore

Soggetto gestore delle strade agro-silvo-pastorali è il Comune di Castione della Presolana, di seguito denominato semplicemente Comune.

Il Comune potrà individuare un diverso organo di gestione, di seguito denominato semplicemente Gestore.

Art. 3

Segnaletica di chiusura

Il divieto di transito ai veicoli a motore è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante i limiti di transitabilità, la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura del Comune.

Art. 4

Chiusura con barriera

Le strade agro-silvo-pastorali possono essere chiuse con idonea barriera e munita di chiave.

Il titolare del permesso ha l'obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa con idonea barriera:

- di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri veicoli non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
- di detenere le chiavi della eventuale barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

Art. 5

Ordinanza di chiusura.

Il Comune, anche su segnalazione del Gestore, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali, lavori, ecc, dovrà tempestivamente emanare un'ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di transito ai veicoli a motore.

Art. 6

Domanda al transito

La domanda di rilascio del permesso al transito deve essere presentata al Comune o al Gestore.

Essa deve contenere le generalità del richiedente, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso e il numero della targa, marca e modello dei veicoli per cui la si richiede (massimo tre veicoli).

Art. 7

Rilascio del permesso al transito

Il permesso viene rilasciato dal Comune o dal Gestore, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, e qualora sussistano i requisiti necessari, su apposito stampato, da collocarsi sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.

Detto permesso abilita la conduzione di uno solo dei mezzi autorizzati.

Il permesso dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) numero della targa, marca e modello dei mezzi autorizzati;
- b) periodo di validità;
- c) percorso interessato.

Nel caso di strade agro-silvo-pastorali che riguardano più Comuni, il permesso, sentito il parere favorevole degli Enti interessati, è rilasciato dal Comune interessato dal tratto principale, e si intende comunque valevole per l'intero percorso fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo, come da allegato C.

Chiunque acceda senza permesso sulle strade agro-silvo-pastorali del Comune è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 61, comma 10, della L.R. 05/12/2008, n. 31.

Chiunque circoli contemporaneamente con più di un veicolo autorizzato è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 61, comma 10, della L.R. 05/12/2008, n. 31 ridotta a un terzo.

Chiunque circoli o lasci in sosta un veicolo autorizzato senza avervi collocato in maniera ben visibile il permesso è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 61, comma 10, della L.R. 05/12/2008, n. 31 ridotta a un terzo.

Art. 8

Titolari del permesso al transito

Il Comune o il Gestore rilascerà ~~gratuitamente~~, a seguito di corresponsione dei diritti di segreteria, i permessi di transito alle seguenti categorie di utenti:

- a) proprietari, affittuari, usufruttuari o altri aventi diritto sugli immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada;

- b) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;
- c) soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate;
- d) proprietari e caricatori di bestiame in alpeggio;
- e) ditte edili o agro-forestali e di trasporto che hanno specifiche attività economiche sul territorio servito dalla strada;
- f) professionisti che hanno esigenze logistiche connesse all'esplicazione di specifiche attività economico-professionali sul territorio;
- g) soggetti privati e pubblici che hanno esigenze particolari, fra cui quelle didattiche, di censimento della fauna selvatica, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali purchè debitamente documentate;
- h) soggetti privati o pubblici che hanno esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo o per l'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche.

Art. 9

Registro permessi

Il Comune o il Gestore provvederà ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità e relativa scadenza.

Art. 10

Veicoli autorizzati al transito

Sulle strade agro-silvo-pastorali, oggetto del presente regolamento, potranno circolare soltanto i veicoli ~~e i mezzi agricoli~~ che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità della strada, siano in regola con la vigente normativa amministrativa prevista per la circolazione sulle strade regolate dal Codice della Strada e di sicurezza in materia di circolazione stradale e siano coperti da idonea polizza assicurativa.

I conducenti dei veicoli dovranno essere abilitati alla guida del veicolo condotto come previsto per la conduzione dei medesimi veicoli sulle strade regolate dal Codice della Strada.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 61 comma 10 della L.R. 05/12/2008, n. 31 ridotta a un terzo.

Art. 11

Limiti di transito

I veicoli dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, salvo diversa determinazione comunale, si fa riferimento alle classi di transitabilità di cui alla D.G.R. 8/8/2003 n. 7/14016 Direttiva Regionale relativa alla viabilità locale e di servizio all'attività agro-silvo-pastorale.

E' fatto divieto il trasporto a strascico sulle strade agro-silvo-pastorali.

È vietato il transito sulle strade agro-silvo-pastorali nel caso di particolari condizioni meteorologiche avverse e/o nel caso di presenza sulle strade di neve o ghiaccio, tale divieto è imposto anche a coloro in possesso di regolare autorizzazione di cui al precedente art. 7.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 61 comma 10 della L.R. 05/12/2008, n. 31 ridotta a un terzo

Art. 12

Deroghe ai limiti di peso

In casi specifici debitamente motivati, il Comune o il Gestore potrà autorizzare una deroga ai limiti di peso di cui al precedente art. 11, prevedendo la sottoscrizione di una specifica polizza fidejussoria, come da successivo art. 16.

Art. 13

Esenzioni al divieto i limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

- i veicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Bergamo, della Comunità Montana Valle Seriana Superiore, del Comune di Castione della Presolana, nonché del Consorzio Forestale Presolana e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento;
- i veicoli di proprietà della Forza Pubblica, dei Carabinieri, della Polizia Giudiziaria, della Guardia di Finanza, delle Guardie volontarie ittico-venatorie provinciali e delle Guardie Ecologiche Volontarie;

Art. 14

Sanzioni

In tutte le ipotesi in cui il presente regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contestate al responsabile o all'obbligato in solido anche attraverso la visualizzazione delle immagini e dei fotogrammi dell'impianto di videosorveglianza comunale.

Il Comune o il Gestore, in caso di comprovata e ripetuta infrazione nel periodo di validità del permesso da parte di soggetti autorizzati, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito.

Art. 15

Periodo di validità dei permessi

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, l'anno solare;

Le autorizzazioni rilasciate ai proprietari di fabbricati e/o terreni avranno validità quinquennale;

Le autorizzazioni rilasciate ai locatari di fabbricati e/o terreni avranno validità sino alla scadenza del contratto di locazione e comunque non oltre i cinque anni;

Nel caso specifico della categoria d'utenza lettera e) dell'art. 8, in particolare per taglio dei boschi e trasporto di materiale per lavori edili, il richiedente dovrà specificare il tipo di lavoro svolto, il/i mezzo/i utilizzato/i per il transito e il carico massimo, il titolare abilitato al trasporto del mezzo e il periodo di svolgimento dei lavori.

La decadenza delle condizioni che hanno consentito l'ottenimento dell'autorizzazione ne fanno venir meno la sua validità.

Art. 16

Polizza fidejussoria

Il Comune o il Gestore potrà richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

Art 17 **Competizioni**

Gare di ciclocross, mountain-bike, moto-cross, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dal Comune o i Gestore mediante una specifica convenzione con gli organizzatori.

In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Art. 18 **Vigilanza**

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Locale, dell'Arma dei Carabinieri, la Polizia Provinciale, tutti quelli di cui all'art. 61 della L.R. n. 31/2008 ed altri soggetti indicati dal Comune sono incaricati della vigilanza sull'attuazione del presente regolamento.

Art. 19 **Danni**

Tutti i titolari dei permessi per il transito sulle strade agro-silvo-pastorali di cui al presente regolamento devono adottare le cautele del caso, e, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni procurati a loro stessi, a persone ed a cose, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità.

Art. 20 **Manutenzione**

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico del Comune e/o del Gestore.

Art. 21 **Classificazione**

La classificazione di cui alla L.R. 31/2008 è effettuata dalla Comunità Montana sentito il Comune.

Ogni anno la Comunità Montana redige apposita proposta per l'individuazione, la revisione o l'aggiornamento degli elenchi delle strade agro-silvo-pastorali.

Tale proposta è pubblicata all'albo comunale per 15 giorni.

Contro di essa ed entro la scadenza di pubblicazione potranno da chiunque essere avanzate osservazioni e opposizioni da depositarsi presso l'ufficio segreteria del Comune.

Art. 22 **Giornata delle strade**

Sono istituite, riprendendo una antica tradizione, le "*giornate delle strade*", da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile e in giorni non lavorativi al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di cui al presente Regolamento.

Allegato A

| Toponimo | Classe transitabilità | dalla località | alla località |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Rusio - Malga Presolana | IV | Rusio | Malga Presolana |
| Strada Malga Bares | IV | Strada forestale Rusio - Malga Presolana | Malga Bares |
| Via di Res | IV | Castione cap. (Via Risorgimento) | Gera |
| Lantana - Predusolo | II | Lantana | Predusolo |
| Fontanino Pora - Trondù | IV | Fontanino Pora | Trondù |
| Fontanino Pora – Malga bassa Pora | IV | Fontanino Pora | Malga bassa Pora |
| Vecchia strada comunale Santel | IV | Lantana | Predusolo - Santel |
| Gulter - Malga Cornetto | IV | Gulter | Malga Cornetto Basso |
| Strada per Malga Corzene | IV | Strada forestale Gulter - Malga Cornetto | Malga Corzene |
| Predusolo – Fontanino Pora | III | Predusolo | Fontanino Pora |
| Campello – Valle dell’Ombra | IV | Campello | Valle dell’Ombra |
| Donico - Gler | III | Donico | Gler |
| Giogo - Scanapà | IV | Giogo | Scanapà |
| Lantana – Vago di Lantana | IV | Strada Monte Pora | Vago di Lantana |
| Malga Alta Pora – Cima Pora | III | Malga Alta Pora | Cima Pora |
| Valzelli – Valle Codalarga | III | Valzelli – Valle Codalarga | Valle Codalarga – Valmezzana (Comune di Songavazzo) |
| Strada Cantoniera | mulattiera | Griola | Strada forestale Gulter - Malga Cornetto |

Allegato B

| Toponimo | Classe transitabilità | dalla località | alla località |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Gulter - Cassinelli | | Passo della Presolana | Strada forestale Campello – Valle dell’Ombra |
| Malga Cornetto – Malga Presolana | | Malga Cornetto Basso | Malga Presolana |
| Cascina di Monte Lantana – Colle | | Cascina Monte Lantana | Colle Vareno |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------|------------------|
| Vareno | | | |
| Vareno – Malga Pora Bassa | | Colle Vareno | Malga Pora Bassa |
| Via Res – Val di Tede | | Via di Res | Val di Tede |

Allegato C

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------|
| Valzelli – Valle Codalarga – Valmezzana (tratto principale in Comune di Songavazzo) | III | Valzelli | Valmezzana (Comune di Songavazzo) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------|